



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 11

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Affari esteri,  
emigrazione)

INTERROGAZIONI

72<sup>a</sup> seduta: martedì 25 febbraio 2020

Presidenza del vice presidente PETROCELLI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 6
* GARAVINI (IV-PSI) . . . . .	
MERLO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale . . . . .	3, 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	7

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,35.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01316, presentata dalla senatrice Garavini.

Si tratta di un'interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il senatore Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricordo all'interrogante che, a norma dell'articolo 149 del Regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, ella potrà replicare per dichiararsi soddisfatta o meno per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. La tutela previdenziale degli impiegati a contratto in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale. Così prevede il decreto del Presidente della Repubblica che disciplina l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, all'articolo 158). Nel caso in cui la normativa non preveda forme di tutela previdenziale o statuisca in modo manifestamente insufficiente, tale articolo consentirebbe di stipulare un'assicurazione presso enti italiani o stranieri.

La Ragioneria generale dello Stato ha più volte ribadito però che non è consentito stipulare trattamenti previdenziali diversi ove il sistema locale non consenta di sottrarsi al trattamento base in quanto obbligatorio: questo è proprio il caso della pensione di vecchiaia statale olandese, che è obbligatoria.

La Ragioneria generale dello Stato potrebbe autorizzare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a pagare fondi pensionistici complementari, in aggiunta alla pensione di base olandese, solo se fosse dimostrata l'esistenza di una norma olandese imperativa in tal senso. I capi-

toli di bilancio per la tutela previdenziale sono infatti destinati unicamente a spese di natura obbligatoria. La Farnesina ha avuto conferma, tramite l'ambasciata a L'Aja, della non obbligatorietà del trattamento integrativo riconosciuto dalla quasi totalità dei datori di lavoro olandesi, come del resto ricordato dalla senatrice interrogante.

È in corso un approfondimento al fine di studiare ogni possibile soluzione alternativa che, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, della normativa olandese e delle condizioni imposte dagli organi di controllo, consenta di garantire al nostro personale un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor sottosegretario Merlo, non posso che sensibilizzare lei e il Governo a proseguire questo lavoro di approfondimento, perché sarebbe del tutto augurabile che si potesse individuare la via attraverso la quale garantire ai nostri contrattisti la possibilità di creare una pensione integrativa, altrimenti il rischio concreto è che ci sia un dislivello forte nel momento in cui andranno in pensione, proprio perché nei Paesi Bassi è ormai prassi affiancare alla previdenza usuale una previdenza integrativa con il forte supporto del datore di lavoro.

Nel caso della nostra fattispecie, il datore di lavoro è lo Stato italiano, quindi sarebbe auspicabile che si individuasse una soluzione, visto l'esiguo numero di persone interessate.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01321, presentata dalla senatrice Garavini.

Anche in questo caso, si tratta di un'interrogazione a risposta orale assegnata alla nostra Commissione ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento, che era già stata presentata sotto forma di interrogazione a risposta scritta con il numero 4-02643.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il senatore Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricordo all'interrogante che, a norma dell'articolo 149 del Regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, ella potrà replicare per dichiararsi soddisfatta o meno per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce che gli impiegati delle nostre rappresentanze diplomatiche negli altri Stati membri dell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, attualmente soggetti al regime di sicurezza sociale italiano, dovranno transitare al sistema del Paese in cui lavorano a partire dal 1° maggio 2020, interrompendo quindi l'iscrizione al regime INPS. Secondo il regolamento, i dipendenti possono fare espressa opzione per rimanere soggetti al solo sistema italiano anche oltre il termine del 1° maggio 2020. Per permettere tale deroga, è tuttavia ne-

cessaria la conclusione di un accordo bilaterale tra l'Italia e il Paese dove prestano servizio. La competenza a stipulare l'accordo è del Ministero del lavoro.

Al fine di facilitare la conclusione di tali accordi, e quindi esonerare i dipendenti a contratto iscritti INPS dall'imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a partire dal 2014, ha avviato un dialogo con le competenti autorità degli altri Paesi UE, dello Spazio economico europeo e della Svizzera.

Le autorità tedesche sinora hanno dichiarato la volontà di concedere ai nostri contrattisti a legge locale la possibilità di rimanere iscritti all'INPS oltre il 1° maggio 2020 solo per coloro che andranno in pensione entro il 30 aprile 2025. Per superare questo limite, l'ambasciata a Berlino, il 17 gennaio scorso, ha incontrato il locale Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Governo tedesco ha fermamente ribadito la propria posizione, confermando la possibilità di deroga solo ai dipendenti il cui pensionamento è previsto entro il 30 aprile 2025, con qualche limitatissima possibilità di ulteriori eccezioni nel caso in cui tale termine venga superato solo di qualche mese.

Per quanto concerne invece la diversa posizione degli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana, attualmente destinatari di contratto collettivo nazionale di lavoro, nel 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviò uno specifico quesito all'Avvocatura generale dello Stato sull'adattabilità dei loro contratti al sistema locale. L'Avvocatura confermò la possibilità per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dar vita a un contratto ibrido, modificando parzialmente quello a legge italiana, «ivi introducendo clausole di sicurezza sociale disciplinate dalla normativa locale, in base a quanto previsto dalla normativa europea di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale». I contratti a legge italiana degli impiegati che non dovessero rientrare nella deroga parziale concessa dalle autorità tedesche dovranno quindi essere adattati per recepire questa normativa.

L'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 comporta spese inderogabili e obbligatorie alle quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale farà fronte, sulla base di quanto previsto dalla legge, attingendo al capitolo per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, a prescindere dalla quantificazione degli importi.

Quanto infine al punto sollevato dall'interrogante circa la tutela degli stipendi dei dipendenti a contratto della nostra rete diplomatica in Germania, assunti prima del 1° maggio 2010, i parametri stabiliti dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 consentono eventualmente di rivedere la retribuzione a prescindere dal regime fiscale o previdenziale applicato, nei limiti delle risorse finanziarie previste nella legge di bilancio.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Sottosegretario, le sarei grata se potesse lasciare copia di entrambe le risposte alle interrogazioni per coglierne con maggiore chiarezza i dettagli che riguardano aspetti molto tecnici. Dalla

sua illustrazione infatti non sono riuscite a capire in che misura si possa intervenire su questo gruppo di persone che hanno contratto il rapporto di lavoro in data antecedente rispetto al regolamento in questione.

Tra l'altro, considerata anche in questo caso l'esiguità dei numeri, sarebbe interessante capire se si ritenga che si possa individuare una qualche soluzione tampone o se invece questa possibilità non vi sia.

PRESIDENTE. Senatrice Garavini, i Resoconti della seduta odierna conterranno le risposte integrali fornite dal Sottosegretario, quindi avrà i testi a sua disposizione.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 14,45.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

GARAVINI. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

i contrattisti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a legge locale olandese, di cittadinanza italiana od olandese, impiegati presso l'ambasciata d'Italia a L'Aja, la cancelleria consolare a L'Aja e l'istituto italiano di cultura per i Paesi Bassi con sede ad Amsterdam si trovano in una condizione di forte sperequazione dal punto di vista delle tutele previdenziali di fronte alla più larga platea dei lavoratori locali;

nei Paesi Bassi la pensione di vecchiaia statale, AOW, è una prestazione di base, al livello del minimo di sussistenza, che spetta a tutti i residenti (lavoratori e non, contribuenti e non) e si accumula con un 2 per cento per ogni anno di residenza nei Paesi Bassi, a decorrere dal 17° anno di età fino al 67° anno;

per integrare tale pensione di base la quasi totalità dei lavoratori olandesi (96 per cento) usufruisce di una pensione collettiva tramite il datore di lavoro, che porta la sua indennità mensile complessiva di pensionato a circa il 70 per cento dell'ultimo stipendio;

essa, pur non essendo il frutto di un obbligo di legge, è di fatto ormai una soluzione diffusa e consolidata, equiparabile a un diritto acquisito per i lavoratori;

il tipo di contratto utilizzato per i contrattisti ministeriali a legge locale olandese non prevede, invece, alcuna copertura previdenziale, né la legge olandese prevede l'obbligatorietà per il datore di lavoro di mettere in atto uno schema di pensione complementare;

il decreto sui contrattisti del 16 marzo 2000 stabilisce all'art. 158 la possibilità, nel caso di manifesta insufficienza delle misure previdenziali locali e senza porre limiti territoriali che renderebbero tale articolo non rilevante nel caso di sistemi previdenziali europei, di avvalersi su richiesta di un'assicurazione presso un ente italiano o locale;

i contrattisti locali in diverse occasioni, l'ultima nel novembre 2018, hanno rappresentato al Ministero tale preoccupante situazione, richiedendo un intervento volto a superare tale grave limitazione di diritti, senza ricevere tuttavia alcun riscontro;

la forte sperequazione delle prospettive pensionistiche rappresenta un disincentivo alla permanenza di personale presso le nostre strutture diplomatico-consolari e al reperimento di nuovo personale, quanto mai necessario per l'assolvimento dei servizi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di affrontare finalmente la questione, più volte segnalata dalle rappresentanze sindacali

dei lavoratori, e di considerare l'esigenza che venga applicata la possibilità contrattuale della partecipazione ai fondi pensionistici complementari, nelle forme e nei modi che si riterranno più opportuni ad assicurare ai contrattisti a legge locale una pensione dignitosa.

(3-01316)

GARAVINI. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

ai sensi del regolamento (UE) n. 883/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2010, il lavoratore paga i contributi per la sua sicurezza sociale nel Paese di abituale residenza;

i dipendenti delle rappresentanze italiane all'estero, operanti in Germania, lavorano tra due Paesi, con la residenza in uno Stato europeo diverso dal Paese del loro datore di lavoro;

i dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento, che hanno scelto il sistema previdenziale italiano, vedono i loro contributi detratti direttamente dal loro stipendio lordo;

non vi è un accordo tra l'Italia e la Germania ai sensi dell'articolo 16.1 del citato regolamento europeo, che preveda l'eccezione di categorie di persone dagli articoli 11 a 15, per le persone assunte prima dell'entrata in vigore del regolamento;

in assenza di un accordo, a questa categoria di dipendenti vengono richiesti i contributi per la sicurezza sociale dalla Germania con notevole aggravio economico;

ciò comporta gravi perdite economiche per i dipendenti, nonché per lo Stato italiano, visto il sistema paritetico che prevede la equa ripartizione dei contributi sociali pagati in Germania,

si chiede di sapere:

quali misure abbia intrapreso finora il Ministro in indirizzo a tutela del proprio personale a contratto in Germania e come l'amministrazione abbia considerato di regolare i rapporti di lavoro degli impiegati con contratto a legge italiana attualmente destinatari del CCNL, che prevede unicamente il sistema di sicurezza sociale nazionale italiano e quindi in possesso, nel predetto ambito, dei requisiti normativi e contrattuali omologabili ai dipendenti pubblici;

se sia stata quantificata la maggiorazione delle spese a carico del Ministero che deriveranno dall'applicazione di detta normativa;

che cosa intenda fare il Ministro affinché vengano tutelati gli stipendi dei dipendenti delle rappresentanze italiane in Germania, assunti dal Ministero prima del 1° maggio 2010 e vengano risarcite le eventuali perdite economiche di questa categoria di dipendenti.

(3-01321, già 4-02643)